

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4769

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice BONFIETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2000

—————

**Modifiche alla legge 23 novembre 1998, n. 407, a favore delle
vittime delle stragi e del terrorismo**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 23 novembre 1998, n. 407, sono state introdotte misure a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modificando la legge 20 ottobre 1990, n. 302, il Parlamento ha infatti approvato alcune norme che prevedono ulteriori particolari elargizioni a favore di chi abbia riportato lesioni o ferite in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Con questa ultima normativa si è provveduto a dare una risposta ai familiari di vittime di atti di terrorismo, che hanno in più occasioni rilevato le lacune, l'incompletezza e la perfettibilità delle norme in vigore. Nonostante tali innovazioni la disciplina si presenta ancora insufficiente rispetto ad alcune situazioni particolari, con il rischio di determinare disparità di trattamento e ulteriori ingiustizie nei confronti di chi già ha subito ingiustizia e sofferenza.

Con questo progetto si vuole estendere le previsioni della legge n. 407 del 1998 anche a quelle vittime e ai loro superstiti non ricompresi nei benefici previsti. Si tratta di vicende gravi, come le stragi e gli atti di terrorismo, che hanno, in alcuni casi, segnato la storia del nostro paese.

L'articolo 1 inserisce le vittime e i superstiti degli eventi citati tra coloro che benefi-

ciano, in base alla citata legge del 1998, di un assegno vitalizio di lire cinquecentomila mensili (ora riservato in particolare agli appartenenti alle forze dell'ordine feriti o uccisi dalla mafia o dal terrorismo).

L'articolo 2, al comma 1, prevede un risarcimento di 150 milioni di lire per quelle vittime cui non siano sopravvissuti i congiunti indicati come beneficiari dalla legge 4 dicembre 1981, n. 720. In questo caso il risarcimento di 150 milioni, previsto dal disegno di legge come riconoscimento della morte di persone innocenti, è assegnato alle associazioni dei familiari delle vittime, ove costituite. L'articolo 2, inoltre, provvede a chiarire ed uniformare alla normativa vigente l'ordine di successione dei superstiti per la concessione dei benefici previsti dalla legge del 1998.

Si intende dunque uniformare la disciplina in modo che lo Stato si comporti in modo equo nei confronti di persone colpite in modo drammatico dalle stragi e dal terrorismo. Queste norme, inoltre, intendono rappresentare un primo passo anche per rendere più ordinata la materia, per cui si ritiene che al più presto si debba giungere ad un testo unico nell'ottica di una maggiore certezza giuridica in generale e, in particolare, in favore dei soggetti interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sono sostituiti dai seguenti:

«1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1 della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche o di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato. In assenza degli originari beneficiari, nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della presente legge, si applicano le norme sulla successione legittima dettate dal codice civile».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è inserito il seguente:

«2-bis. In assenza dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, è corrisposta alle associazioni dei familiari delle vittime, ove costituite, un'elargizione di lire 150 milioni».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è inserito il seguente:

«3-bis. I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle vittime e ai superstiti degli eventi disciplinati dalle leggi 9 novembre 1994, n. 628, e 8 agosto 1995, n. 340».

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il «Fondo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e di altri eventi» in cui vengono riversate le disponibilità finanziarie dei fondi previsti dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, 9 novembre 1994, n. 628, 8 agosto 1995, n. 340, 31 marzo 1998, n. 70. Il Fondo è altresì finanziato, per far fronte alle maggiori occorrenze, con lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

